



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE

COSA FARE IN CASO DI ABBRUCIAMENTO DI POTATURE DELL'OLIVO

La potatura dell'olivo è una pratica necessaria che tuttavia genera una grande mole di "rifiuti".

Brucciare i residui di potatura, come anche eventuali sterpaglie è consentito dalla legge purché in cumuli di piccole dimensioni e prestando attenzione a non arrecare danno all'ambiente, alle cose e alle persone.

Quando si parla di rifiuti e tutela dell'ambiente il riferimento legislativo è il Testo Unico dell'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152) nel quale viene definito che cos'è un rifiuto e come deve essere gestito.

In linea di principio, infatti, i residui di potatura non sono rifiuti ma possono diventare tali se l'imprenditore agricolo intende disfarsene, in assenza di alternative valide di reimpiego in agricoltura, ad esempio attraverso l'abbruciamento o per la produzione di energia o in qualità di sottoprodotti da impiegare anche al di fuori del luogo di produzione.

Al di là di tali usi, quindi, i **residui di potatura** possono considerarsi **rifiuti speciali** provenienti dall'attività agricola e come tali andrebbero trattati. Una corretta gestione non prevede l'abbruciamento, che viene considerato un reato (combustione illecita di rifiuti) e punito dalla legge.

Tuttavia il legislatore è intervenuto (nell'articolo 185) per chiarire che i rifiuti prodotti dalle aziende agricole, quali residui di potatura, paglia, sfalci, ma anche i liquami, a determinate condizioni non sono oggetto delle disposizioni stesse del Testo Unico Ambientale.

"Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (...) le materie fecali (...), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (...)"

I **residui di potatura dell'olivo** (come di qualunque altra coltura) sono quindi esclusi dalla gestione dei rifiuti prevista dal Testo Unico Ambientale e si possono bruciare in quanto in una successiva norma, che integra il Testo Unico Ambientale viene specificato che l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185) in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (steri) per ettaro, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole.

Dunque l'agricoltore **può bruciare** i residui di potatura:

- In misura uguale o inferiore a **3 metri cubi** per ettaro al giorno.
- Nel **luogo di produzione**, quindi in campo.
- Prestando attenzione a **non nuocere** a cose o persone.
- Nel rispetto delle **disposizioni** regionali, provinciali e comunali.

Alle norme generali presenti nel Testo Unico Ambientale si sovrappongono quelle locali (regionali, provinciali e comunali) che disciplinano modalità e tempistiche dell'abbruciamento: per il nostro Comune si rimanda in questo senso all'Ordinanza Sindacale n. 15 del 10-10-2014.